

# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## JOLLY

### ART. 1

- E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata JOLLY. L'Associazione ha sede in Palazzolo Milanese, Via San Giuseppe 2/4 ed ha durata illimitata. I colori sociale dell'Associazione sono giallo e nero, con la possibilità di cambiare il colore delle maglie per esigenze organizzative.

### ART. 2

- L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Palazzolo Milanese e aderirà al CSI. L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

### ART. 3

- Le finalità dell'Associazione sono la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui si opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività

sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di Palazzolo Milanese, tramite apposita convenzione ma potrà anche reperire spazi ed impianti, tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

La stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano totalmente estinte.

#### ART. 4

- L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, in collaborazione con il CSI e altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane.

#### ART. 5

- Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività

organizzativa di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al CSI e agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

- a) Atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) Non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

#### ART. 6

- La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il vincolo sportivo ha durata annuale e coincide con l'anno associativo degli enti a cui l'Associazione si iscrive.

#### ART. 7

- Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Almeno un terzo dei membri degli organi associativi deve essere composto da soci atleti, purché maggiorenni o come sopra rappresentati.

#### ART. 8

- I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

#### ART. 9

- La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

#### ART. 10

- La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### ART. 11

- Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### ART. 12

- Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

#### ART. 13

- L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni per l'approvazione del

rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

#### ART. 14

- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

#### ART. 15

- Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, personalmente o rappresentati ai sensi dell'articolo 7, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto e non sono ammesse deleghe.

#### ART. 16

- In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### ART. 17

- L'assemblea ordinaria dei soci approva il rendiconto consuntivo e preventivo; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei

componenti che non potranno essere meno di tre; elegge il Presidente; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera provvedimenti di espulsione proposti da Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori, con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 51% dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

#### ART. 18

- Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri.

Tutti i componenti durano in carica 2 (Due) anni e possono essere rieletti.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, il consulente ecclesiastico, nella persona del Vicario Parrocchiale o direttore dell'oratorio.

#### ART. 19

- Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
- b) fissare la data dell'assemblea;
- c) redigere il rendiconto consuntivo e preventivo;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;

g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

#### ART. 20

- Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più vice Presidenti ed un segretario-tesoriere. Inoltre sono eletti "consiglieri onorari" i presidenti e i consiglieri designati dal Consiglio direttivo uscente con motivazioni deliberate dall'Assemblea.

#### ART. 21

- Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

#### ART. 22

- Il Consiglio direttivo si riunisce almeno trimestralmente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

#### ART. 23

- E' compatibile la qualità di socio con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dai

soci al solo fine di contribuire alla regolare vita dell'Associazione. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

#### ART. 24

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o enti pubblici e da eventuali beni di proprietà dell'Associazione. I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

#### ART. 25

- L'anno associativo va dal 01/09 al 31/08.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

#### ART. 26

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 17. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale individuati dall'assemblea dei soci.

#### ART. 27

- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme e direttive in materia d'associazione e in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni

nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Il presente statuto composto di n. 9 pagine è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 25 febbraio 2005

Il segretario dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea

Soci presenti